

Edizione di sabato 7 maggio 2016

CASI CONTROVERSI

[Chiarito il trattamento IRAP del distacco del personale](#)

di Comitato di redazione

AGEVOLAZIONI

[Spese per i sistemi di contabilizzazione del calore detraibili al 50/65%](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Il valore normale per il calcolo dell'IVA sui pacchetti turistici "misti"](#)

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

[La compilazione del quadro LM del modello Unico PF – 2° parte](#)

di Luca Mambrin

CONTABILITÀ

[L'approvazione e il deposito del bilancio d'esercizio](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Chiarito il trattamento IRAP del distacco del personale

di **Comitato di redazione**

Finalmente chiaro il trattamento IRAP del distacco del personale.

Con una **modifica alle istruzioni** per la compilazione del modello dichiarativo del tributo regionale, l'Agenzia delle entrate risolve la questione che era stata evidenziata dalla dottrina nei mesi scorsi, in merito alle modifiche annunciate con **circolare 22/E/2015**.

In particolare, le istruzioni originarie prevedevano che: *“Il costo sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è, in ogni caso, deducibile per l'importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l'applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall'articolo 11)”*.

Tuttavia, la circolare 22/E/2015 aveva invece chiarito che, dopo l'introduzione del meccanismo di deduzione del costo del lavoro impiegato con contratto a tempo indeterminato:

- **per l'impresa distaccante**, divengono rilevanti tanto il costo quanto il ricavo;
- nulla era stato affermato per l'impresa distaccataria.

Vi era dunque da risolvere la situazione di stallo, ed hanno provveduto le modifiche apportate alle istruzioni che, rispetto a quanto sopra riportato, aggiungono: ***“In caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all'articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015”***.

Sciolto il *rebus* sulla società **distaccante**.

Per la medesima, dunque:

- **rileva il costo del lavoro**;
- si applicano le **nuove misure di integrale deduzione**, per i soggetti con contratto a tempo indeterminato;
- rileva il componente positivo di **riaddebito** di tale costo alla distaccataria.

Sulla posizione ai fini IRAP di tale ultimo soggetto, però, nulla viene aggiunto.

Si potrebbero, allora, ipotizzare **due scenari**:

- il **costo del personale “ricevuto”** rileva come **tale** anche nella posizione della distaccataria;
- il costo del personale ricevuto rileva come normale **prestazione di servizi**.

Ove si condividesse la prima ipotesi, si dovranno trasmettere alla distaccataria anche le informazioni relative al personale dipendente, complete di misura delle deduzioni, eccetera.

Sempre in base a questo approccio, accadrebbe che per il medesimo soggetto assunto si avrebbe una sorta di **uplicazione delle deduzioni** su due soggetti.

Ove si preferisse, invece, la **seconda** soluzione, si incontrerebbero **minori difficoltà di ordine pratico**, trattando il riaddebito come un normale servizio.

La nuova impostazione, peraltro, determina anche ulteriori conseguenze:

- nel pregresso scenario, l'eventuale differenziale tra il costo effettivo ed il riaddebito sulla distaccante restava irrilevante ai fini IRAP;
- nell'attuale situazione, invece, il costo del lavoro del personale distaccato può **essere al limite azzerato**, mentre l'eventuale differenziale (positivo o negativo) non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
- nel pregresso scenario il costo del lavoratore distaccato trovava riconoscimento secondo le usuali regole;
- nell'attuale scenario, il costo del lavoratore distaccato è **riconosciuto integralmente** se si condivide l'ipotesi della prestazione di servizi, ovvero **parzialmente** (nel massimo delle deduzioni) ove si sposi l'ipotesi della doppia rilevanza come costo del lavoro.

In ogni caso, si è fatta quantomeno luce su una vicenda che risultava davvero bizzarra, ove l'**Amministrazione negava sé stessa**, non avendo provveduto ad allineare il proprio pensiero alle istruzioni per la compilazione del modello, peraltro approvate con un provvedimento direttoriale, avente forza maggiore rispetto alla semplice circolare.

Per completare il quadro, mancherebbe l'ultima precisazione in merito al trattamento in capo alla distaccataria.

AGEVOLAZIONI

Spese per i sistemi di contabilizzazione del calore detraibili al 50/65%

di **Alessandro Bonuzzi**

Le spese sostenute per i **sistemi di contabilizzazione del calore** che si installano nei condomini sono di per sé ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** in quanto finalizzate al conseguimento di un risparmio energetico. Si ricorda che per tutto il 2016 la detrazione è fruibile in misura **potenziata** essendo pari al 50% con un *plafond* massimo di 96.000 euro.

Inoltre, nel caso in cui l'installazione dei dispositivi avvenga insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, trova applicazione la **detrazione più vantaggiosa** – pari al 65% della spesa su un massimo di 30.000 euro – prevista per interventi di **riqualificazione energetica**.

Alla luce del fatto che i sistemi di contabilizzazione del calore devono essere **obbligatoriamente** installati, nei condomini e negli edifici polifunzionali che ne sono sprovvisti, **entro il 31 dicembre 2016**, pare questa la precisazione principale fornita dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E** di ieri riguardante varie questioni interpretative su alcuni oneri detraibili.

Sempre in relazione al tema delle detrazioni relative agli immobili, viene chiarito che il figlio-proprietario del fabbricato, concesso in **comodato gratuito** al genitore che vi ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di morte dello stesso genitore, può comunque **fruire** delle quote residue della detrazione spettante anche se l'immobile è già presente nel suo patrimonio.

Ciò in quanto è erede del *de cuius* e, in qualità di proprietario, ha **titolo giuridico** che gli consente di fruire della detrazione. A tal fine, è però necessario che il figlio-erede abbia la **detenzione materiale e diretta** dell'immobile.

Il documento si occupa anche delle **spese per la mensa scolastica**. Al riguardo, la circolare n. 3/E/2016 aveva già precisato che tali spese rientrano a pieno titolo tra le spese di istruzione scolastica detraibili. L'intervento di ieri chiarisce che il beneficio fiscale può essere fruito **anche se il servizio di mensa è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola**, purché nella causale del bonifico o del bollettino postale siano indicati il servizio mensa, il

nome e cognome dell'alunno e la scuola di frequenza.

I contribuenti che pagano il servizio in **contanti** o con altre modalità diverse dal bonifico (ad esempio bancomat o buoni mensa) devono preoccuparsi di chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un'**attestazione** che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. Sia la domanda del contribuente sia l'attestazione sono **esenti da imposta di bollo**.

La circolare contiene, poi, alcune risposte a richieste di chiarimenti sulle spese sanitarie. Al riguardo, viene precisato che le spese effettuate all'estero per la crioconservazione degli ovociti e degli **embrioni** sono detraibili solo se eseguite per **finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata** o da un **medico specializzato italiano**.

Infine, l'ultimo aspetto riguarda la determinazione del cosiddetto **bonus Irpef**. Dall'anno d'imposta 2015, alla formazione del reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento del beneficio **concorrono** le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari (L. 185/2008) e per i lavoratori rientrati in Italia (L. 238/2010).

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere queste agevolazioni specifiche, il contribuente può **fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi**.

A tal fine, egli deve indicare nella casella "**Casi particolari**" (nella quadro C del modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico PF 2016):

- il **codice "1"**, se vuole fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti**;
- il **codice "2"**, se vuole fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**.

Sul punto, la circolare sottolinea che, per tener conto dell'agevolazione ai fini della determinazione e **spettanza** del **bonus Irpef**, il contribuente deve poi compilare le colonne 3 e 4 del rigo C14 del modello 730/2016 o del rigo RC14 del modello Unico PF 2016.

IVA

Il valore normale per il calcolo dell'IVA sui pacchetti turistici "misti"

di **Marco Peirola**

Con la sentenza resa nella **causa C-291/03** del 6 ottobre 2005, la **Corte di giustizia** ha fornito utili indicazioni in merito all'applicazione dell'IVA con il **regime speciale** disciplinato dall'art. 26 della VI Direttiva (ora artt. 306 ss. della Direttiva n. 2006/112/CE), corrispondente all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, nell'ipotesi in cui il viaggio **"tutto compreso"** sia composto sia da prestazioni acquisite presso terzi, sia da prestazioni proprie.

È noto che quando il pacchetto turistico è composto da prestazioni di servizi fornite in parte dallo stesso operatore economico, che svolge attività analoga a quella delle agenzie di viaggio, e in parte da altri soggetti, il **regime speciale si applica unicamente alle prestazioni di servizi rese da terzi** (sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97 e C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E).

Nella causa C-291/03, i giudici comunitari hanno stabilito come deve essere determinata la **base imponibile IVA** per le prestazioni proprie, soggette al regime ordinario.

Si afferma, in particolare, che il **metodo fondato sul valore di mercato** può essere adottato quando è possibile isolare la parte del viaggio "tutto compreso" corrispondente alle prestazioni proprie sulla base del **valore di mercato** delle prestazioni analoghe a quelle che fanno parte del pacchetto turistico.

Il criterio del valore di mercato non ha un'applicazione assoluta, essendo consentita l'adozione del **metodo basato sui costi reali** se l'agenzia di viaggio è in grado di dimostrare che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio "tutto compreso".

Una specifica questione risolta dai giudici comunitari è relativa alla modalità di **ripartizione del prezzo forfetario** del pacchetto turistico quando il soggetto passivo non è in grado di determinare il valore di mercato di una o più prestazioni proprie siccome le citate prestazioni **non sono vendute singolarmente al di fuori del pacchetto**.

Al riguardo, è stato osservato che la circostanza evidenziata **non giustifica la deroga** all'applicazione del criterio del valore di mercato per quelle prestazioni che possono essere valorizzate con il predetto metodo. Nella fattispecie, è vero che l'agenzia di viaggio si trova costretta a ripartire il prezzo forfetario utilizzando i due metodi di calcolo per le prestazioni proprie, ma l'applicazione combinata dei due metodi non dovrebbe scontrarsi con difficoltà di

ordine pratico insormontabili.

L'applicazione del criterio del valore di mercato in luogo di quello dei costi effettivi **prescinde** dal debito d'imposta relativo alle prestazioni oggetto di valutazione, ma – come si evince dalle considerazioni che precedono – è vietata la possibilità, per l'agenzia di viaggio, di ricorrere discrezionalmente ad uno o all'altro dei criteri al fine di ridurre l'IVA dovuta all'Erario.

In sintesi, l'agenzia di viaggio che fornisce ai viaggiatori, ad un prezzo forfetario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie, è tenuta ad **isolare** la frazione del viaggio "tutto compreso" corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro valore di mercato, quando tale valore possa essere determinato. In questa ipotesi, il soggetto passivo può far ricorso al criterio dei **costi reali** solo qualora dimostri che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio "tutto compreso". L'applicazione del criterio del valore di mercato non è subordinata al requisito di una **maggiore semplicità** rispetto al metodo fondato sui costi reali, né al requisito di evidenziare un debito IVA uguale a quello ottenuto adottando il metodo fondato sui costi reali. Pertanto, un'agenzia di viaggio **non può utilizzare discrezionalmente il metodo basato sul valore di mercato**, il quale si applica alle prestazioni proprie il cui valore di mercato può essere determinato, anche se, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, il valore di talune componenti proprie del pacchetto non può essere determinato in quanto il soggetto passivo non vende prestazioni analoghe singolarmente al di fuori del viaggio "tutto compreso".

L'ulteriore questione affrontata dalla Corte UE si riferisce specificamente alle **prestazioni proprie relative al trasporto aereo**.

Si è trattato, in particolare, di stabilire se tali prestazioni proprie debbano essere valorizzate in riferimento al **costo medio di un posto aereo aumentato dell'utile medio** ottenuto dal *tour operator* sulle vendite di posti di solo volo, ovvero in riferimento al **ricavo medio** ottenuto dal *tour operator* stesso sulle vendite di posti di solo volo.

Secondo i giudici comunitari, un valore medio può rivelarsi **più rappresentativo** quando, come nel caso di specie, i prezzi di prestazioni analoghe vendute al di fuori del viaggio "tutto compreso" presentino **variazioni rilevanti**.

Il giudice del rinvio, al quale spetta determinare il valore che meglio corrisponde alla finalità della Direttiva IVA, può dunque legittimamente individuare il valore di mercato dei viaggi aerei venduti dal *tour operator* nell'ambito delle vacanze "tutto compreso" in base al **prezzo medio di vendita dei biglietti aerei** venduti dal medesimo soggetto passivo per la stessa destinazione o per una destinazione comparabile. Spetta, inoltre, al giudice del rinvio apportare a tali medie le **correzioni necessarie** per tenere conto del fatto che, ad esempio, nell'ambito dei viaggi "tutto compreso", alcuni posti aerei sono offerti ai figli dei viaggiatori gratuitamente o a prezzi ridotti.

DICHIARAZIONI

La compilazione del quadro LM del modello Unico PF – 2° parte

di Luca Mambrin

I contribuenti che nell'anno 2015 hanno applicato il regime forfetario di cui all'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 dovranno compilare **la sezione II del quadro LM** del modello Unico PF 2016 per la determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva dovuta.

Anche i soggetti in regime forfetario, come i contribuenti in regime di vantaggio, devono **comunicare i dati relativi all'attività**: coloro che svolgono **un'attività d'impresa**, devono barrare la casella **"Impresa"**, mentre i soggetti che svolgono attività di **lavoro autonomo** devono barrare la casella **"Autonomo"**; se l'attività è svolta sotto forma di **impresa familiare** va barrata la casella **"Impresa familiare"**. I contribuenti che esercitano **contemporaneamente più attività**, sia di impresa che di lavoro autonomo, **devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'attività prevalente**.

Il **reddito di impresa o di lavoro autonomo** dei soggetti che rientrano nel regime è determinato in via **forfetaria**, applicando **all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta un coefficiente di redditività**, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del **"principio di cassa"**, e cioè in considerazione del **momento di effettiva percezione del ricavo o compenso**: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall'esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d'impresa.

La **sezione II del quadro LM** si compone di 16 righe, dal rigo **LM21 al rigo LM39**.

Il contribuente, barrando le relative caselle di cui al **rigo LM21**:

- **attesta di possedere i requisiti di accesso al regime** di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014 (casella 1);
- **attesta di non trovarsi, al momento dell'ingresso nel regime forfetario, in alcuna delle fattispecie di incompatibilità** previste dal comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014;
- **attesta la sussistenza delle condizioni** previste dal comma 65 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 per beneficiare delle agevolazioni dei contribuenti forfetari **"start – up"**.

Nei successivi rigi, da **LM22 a LM30**, composti da cinque colonne, vanno indicati i dati ai fini della **determinazione del reddito lordo** da riportare nel successivo rigo LM34. In particolare:

- nella **colonna 1** (codice attività) va indicato **il codice dell'attività svolta** desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- nella **colonna 2** va indicato **il coefficiente di redditività** dell'attività indicata al rigo LM22 colonna 1;
- nella **colonna 3** va indicato **il recupero dell'incentivo fiscale** derivante dall'applicazione del comma 3-bis dell'articolo 5 del D.L. n. 78/2009 (cd. "Tremonti-ter"); deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.
- nella colonna 4 va indicato, oltre all'importo di colonna 3, **l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti**. Analogamente a quanto previsto per i contribuenti in regime di vantaggio vanno ricompresi:
 - **l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 del Tuir**, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
 - **l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura**, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall'attività professionale o artistica, **percepiti nel 2015**, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Tali compensi devono essere dichiarati **al netto dei contributi previdenziali o assistenziali** posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (quali i contributi integrativi) **ma al lordo (invece) della maggiorazione del 4%** ai fini della contribuzione alla Gestione Separata INPS addebitati in via facoltativa al committente che costituisce parte integrante del compenso;
 - **l'ammontare degli altri componenti positivi incassati nel 2015**, che concorrono a formare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- nella **colonna 5** va indicato **il reddito relativo all'attività**, determinato **moltiplicando l'importo dei componenti positivi** indicati al rigo LM22 colonna 4, **per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2**.

Nel caso di **svolgimento di più attività** contraddistinte da diversi codici ATECO bisogna distinguere:

1. se le **attività rientrano nel medesimo gruppo**, tra quelli individuati in base ai settori merceologici della tabella, deve essere compilato il rigo LM22, indicando, in **colonna 1** il codice ATECO relativo all'attività prevalente, in **colonna 2** il relativo coefficiente di

redditività, in **colonna 4** il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in **colonna 5** il relativo reddito determinato forfetariamente;

2. se invece **le attività rientrano in differenti gruppi**, come individuati in base alla predetta tabella, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 ad LM30, per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in **colonna 1** il codice ATECO dell'attività prevalente nell'ambito dello stesso gruppo, in **colonna 4** l'ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in **colonna 5** il prodotto di quest'ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in **colonna 2**.

Nel rigo **LM34** (reddito lordo), va indicato **il reddito lordo**, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività indicati alla colonna 5 dei rigi da LM22 a LM30. Nel caso di contribuenti forfetari *start-up*, **sarà barrata la casella 3 del rigo LM21e tale importo va ridotto di un terzo**.

Nel rigo **LM35** (contributi previdenziali e assistenziali), **colonna 1**, va indicato **l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel 2015 in ottemperanza a disposizioni di legge**. Infatti, dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

Nella **colonna 2**, deve essere indicato l'importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34; l'eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è **deducibile dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Nel rigo **LM36 (reddito netto)**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo LM34, se positivo, e l'importo di rigo LM35, colonna 2.

Infine:

- nel **rigo LM37** vanno indicate **le perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti all'ingresso del regime forfetario**, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n.190/2014, che possono essere computate in diminuzione dal reddito fino a concorrenza dell'importo del rigo LM36;
- nel **rigo LM38** va indicato il reddito al netto delle perdite, pari alla differenza tra l'importo indicato nel rigo LM36 e l'importo del rigo LM37;
- nel **rigo LM39** va indicata l'imposta sostitutiva pari al 15% dell'importo di rigo LM38.

CONTABILITÀ

L'approvazione e il deposito del bilancio d'esercizio

di **Viviana Grippo**

L'articolo 2423 del codice civile prevede che siano gli amministratori a redigere il bilancio di esercizio.

Il bilancio deve, poi, essere approvato dall'assemblea dei soci **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Solo in **casi eccezionali**, come previsto dal comma 2 dell'articolo 2364 cod. civ., questo termine può essere "spostato" in avanti diventando di 180 giorni.

Al riguardo, il Legislatore ha previsto **due condizioni** al di fuori delle quali il termine ampio non può essere utilizzato; il riferimento è:

1. al caso di redazione del **bilancio consolidato**,
2. al verificarsi di **"particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"**.

Con particolare riguardo alla seconda fattispecie, è importante ricordare che le relative **motivazioni** dovranno essere riportate nella relazione sulla gestione degli amministratori, ovvero in nota integrativa.

Il procedimento di **convocazione dell'assemblea** dei soci nelle Spa è contenuto nell'**articolo 2366 cod. civ.** La convocazione deve avvenire ad opera dell'organo amministrativo (ovvero del collegio sindacale se gli amministratori non provvedono), il quale deve provvedervi entro il termine stabilito dallo statuto ed, in ogni caso, nei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio (come si è detto centottanta al verificarsi di casistiche particolari). Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (articolo 2369 cod. civ.).

Diversamente, per le Srl la norma di riferimento è il **l'articolo 2479-bis cod. civ.** Sul punto, si evidenzia che l'articolo 2479, comma 3, cod. civ. prevede una particolare forma di approvazione: la **"proposta di decisione mediante consenso espresso per iscritto"**.

La norma stabilisce che *"L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa"*.

Un **esempio** di tale forma di approvazione potrebbe essere il seguente.

ESPRESSIONE del CONSENSO / DISSENSO dei SOCI alle seguente delibera:

approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, così come predisposto dall'Organo Amministrativo e destinazione dell'utile d'esercizio

Soci	Quota C.S.	Esprime il proprio Consenso / Dissenso	Firma	Data

Potrebbe accadere che il **bilancio di esercizio non venga approvato**, in tal caso si ricorda che potrà comunque provvedersi al deposito dello stesso presso la **CCIAA**, anche unitamente all'eventuale verbale di assemblea deserta o di mancata approvazione. Il bilancio depositato risulterà non approvato e avrà il **medesimo valore di una situazione patrimoniale**.

Occorre chiedersi cosa accade in merito alle **imposte** e all'**obbligo dichiarativo** in assenza di approvazione del bilancio di esercizio. In questi casi, l'articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, impone comunque il **versamento** dell'IRES a saldo dovuta in base alla dichiarazione,

La mancata approvazione del bilancio non esenta, dunque, la società dal versamento delle imposte e dalla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Ma quali saranno i **termini per il versamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione?**

Tenuto conto del termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento delle imposte deve avvenire entro il **giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta**. Se fosse possibile applicare il maggior termine di 180 giorni, il versamento dovrà, invece, essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto verificarsi l'approvazione del bilancio**.

APPROVAZIONE BILANCIO	PAGAMENTO IMPOSTE		PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
Entro 120 gg.	16 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio	16/6	30/9
Entro 180 gg.	16 del mese successivo a quello nel quale si sarebbe dovuta verificare l'approvazione	16/7	30/9

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Executive Summary

Settimana focalizzata sulle notizie in arrivo dalle banche centrali. A sorprendere gli investitori la RBA australiana che ha tagliato il costo del denaro di un quarto di punto, portandolo al minimo storico di 1.75%: la decisione viene motivata dai timori sull'economia legati alla valutazione del dollaro australiano e dalla necessità di scongiurare il pericolo deflazionistico ormai presente nel paese. In Europa, Mario Draghi difende la politica monetaria espansiva della BCE contro le critiche tedesche arrivate lo scorso fine settimana: le parole del governatore hanno inizialmente sostenuto le quotazioni dei titoli di Stato e abbassato i rendimenti, mentre sui listini azionari pesa la debolezza del settore bancario. Elementi di sorpresa arrivano dal mercato dei cambi: frena la divisa giapponese nonostante la mancanza di nuovi stimoli monetari da Tokyo, mentre il dollaro, dopo un movimento di indebolimento, resta stabile sotto quota 1.15.

Europa

Stoxx Europe 600 -3.02%, Euro Stoxx 50 -3.49%, Ftse MIB -4.20%

Stati Uniti

S&P 500 -1.21%, Dow Jones Industrial -0.95%, Nasdaq Composite -1.25%

Asia

Nikkei -7.64%, Hang Seng -5.98%, Shanghai Composite -1.10%, ASX +0.76%

Indicazioni macroeconomiche

Europa

Pubblicato ieri, il bollettino economico della BCE che rimarca gli elementi di debolezza dell'area, con il ritmo insufficiente di attuazione delle riforme e le difficoltà legate ai mercati emergenti; ancora, occhi puntati sull'inflazione, la cui persistente debolezza non deve trasferirsi sui salari, rimarca il Presidente Draghi. Per l'Eurozona nel suo complesso, i prezzi alla produzione di marzo si attestano in lieve crescita su mese (+0.3%), ma in netto caso annuale (-4.2%). In linea con le precedenti letture gli indici Markit Pmi manifatturiero, Composto e Servizi, rispettivamente a 51.7, 53 e 53.1 punti ad aprile. .

Stati Uniti

L'indicazione più importante della settimana sono sicuramente i nuovi occupati relativi al mese di aprile, risultati più deboli delle attese (160k contro 200k), ma comunque sostenuti, con un tasso di disoccupazione confermato al 5% e un numero positivo (seppure piccolo) di nuovi occupati nel settore manifatturiero, dopo due letture negative. L'aumento su base annua dei salari si porta al 2.5%, livello peraltro già visto ad inizio anno. Nonostante il netto incremento del mese precedente, e un aumento dei redditi personali a marzo dello 0.4%, non riescono a crescere le spese personali della popolazione, stabili al +0.1% Se in riferimento ad aprile delude le stime, l'indice Ism manifatturiero, a 50.8 punti a fronte dei 51.4 attesi, rassicurano invece i mercati i dati sul settore servizi, con Ism non manifatturiero che sale lo scorso mese a 55.7 punti, in primis per i nuovi ordini. In sintesi, nessuna ulteriore accelerazione dell'economia USA, ma un passo ancora accettabile per la crescita, senza troppe paure sul fronte prezzi. Quasi perfetto per le idee della Fed.

Asia

In Giappone, il settore manifatturiero evidenzia in aprile la peggior performance da gennaio 2013, colpita dal forte calo della produzione a causa soprattutto del terremoto che ha colpito il distretto industriale di Kumamoto a metà aprile: l'indice Nikkei segna 48.2 punti dopo i 49.1 di marzo. Per quanto riguarda la Cina, l'attività del settore manifatturiero si è contratta per il quattordicesimo mese consecutivo ad aprile, complice una domanda stagnante, obbligando così le imprese a ridurre i posti di lavoro a un ritmo più intenso: l'indice si trova sotto la soglia 50, dunque in territorio di contrazione, da marzo 2015.

Newsflow societario

Europa

In Europa, ancora qualche trimestrale proveniente dal **settore bancario**. **HSBC** ha registrato un calo degli utili netti del 14% annuo che, pur essendo migliore di quando atteso dalle stime, sottolinea come la banca continui a risentire del difficile contesto finanziario. Più in difficoltà la svizzera **UBS**, che ha riportato un calo degli utili del 60% nel Q1, in linea con il consensus, e la tedesca **Commerzbank**, per la quale il calo degli utili netti è stato invece del 52%. **BNP Paribas** registra invece una crescita trimestrale del 10% dei profitti, grazie ai minori accantonamenti per prestiti alle società del settore energia dovuti alla graduale ripresa in corso, nonostante gli alti livelli di volatilità dei mercati e i bassi tassi di interesse continuino a pesare sui conti.

Nelle **telecomunicazioni**, secondo alcune fonti, **Vodafone** avrebbe scelto tra gli altri **Merrill Lynch** e **UBS** come joint global coordinators per la quotazione della sua branch in India, da lungo attesa.

Tra i produttori di materie prime, **Glencore** ha riportato un calo della produzione di rame, zinco, carbone e petrolio dovuto all'attuale corso dei prezzi delle commodities e, secondo alcune fonti, starebbe considerando la cessione di alcune miniere d'oro per più di \$2mld. **Rio Tinto** ha dato l'approvazione finale per l'espansione dell'impianto minerario di rame di Oyu Tolgoi in Mongolia, terzo per dimensioni nel paese, con un investimento di oltre \$5mld. **AcerlorMittal**, maggiore produttore di acciaio al mondo, si è detta leggermente più ottimista sulle prospettive del mercato delle commodities, migliorando l'outlook sulla Cina, ma ha mantenuto invariata la propria guidance per il 2016.

Nel **farmaceutico**, **Sanofi** ha dichiarato che potrebbe alzare l'offerta da \$9.3mld per acquisire **Medivation**, rivolgendosi direttamente agli azionisti se il management di quest'ultima non si dimostrerà pronto ad entrare in trattative costruttive.

In **Italia** newsflow incentrato ancora questa settimana su banche e telecomunicazioni. I titoli bancari sono protagonisti di forti vendite a Piazza Affari soprattutto a inizio settimana, scontando la reazione dei mercati al decreto governativo sul recupero crediti e alla mancata quotazione di **Popolare Vicenza**: dopo che l'offerta si è conclusa con la sottoscrizione del 7.66% €0.1, Borsa Italiana non ha disposto l'avvio delle negoziazioni e il Fondo Atlante, subentrato a **UniCredit** come garante dell'operazione, avrà una partecipazione nel capitale della banca vicentina pari al 99.33%. in tema M&A, **Intesa Sanpaolo** ha firmato un accordo per la cessione di Setefi e Intesa Sanpaolo Card a Mercury, azionista di Icbpi e controllato da un consorzio formato da Advent, Bain Capital e Clessidra, in un'operazione da €1.04mld; **Carige** ha invece dichiarato tramite il suo Cda che non sussistono le condizioni di praticabilità per la proposta formulata da Apollo, pur manifestando la disponibilità a confrontarsi, eventualmente anche con il fondo americano, sul tema sofferenze.

Nelle telco, l'AD di **Fastweb** Alberto Calcagno dice che la società andrà avanti con la sua rete, che non può permettersi di aspettare **Enel** e che la quota **Metroweb** non è in vendita. Lato suo, Enel, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe invece vicina ad un'offerta per Metroweb; nel mentre, insieme a **State Grid Corp** e **China Three Gorges Corp**, ha presentato offerte per una partecipazione del 16% in **Renova Energia SA**, la società brasiliana specializzata in energia rinnovabile che ha bisogno di capitali freschi dopo che lo scorso anno non è riuscita a cedere alcuni asset.

Mentre Urbano Cairo non sembra preoccupato della possibilità di una eventuale nuova cordata che potrebbe contrastare la sua Ops su **Rcs**, in attesa dell'approvazione del prospetto dell'operazione da parte di Consob, per **Telecom Italia**, secondo il 24 Ore, prende sempre più piede l'ipotesi di non cedere **Inwit** e la possibilità alternativa di vendere una quota sul mercato mantenendo il controllo. Il quotidiano scrive inoltre che si fa più forte la spinta a considerare la cessione del Brasile e che un'offerta per il 100% di Metroweb dovrebbe arrivare prima del cda di venerdì prossimo.

Nel settore auto, **Fiat Chrysler** ha siglato con **Google** Self-Driving Car Project un accordo di collaborazione, in base al quale sarà integrata la tecnologia di guida autonoma di Google nei nuovi minivan ibridi Chrysler Pacifica Hybrid 2017. Dopo aver riportato cifre in crescita per le nuove immatricolazioni sia in Italia che negli USA, l'AD Marchionne ha sottolineato che il discorso del consolidamento dell'industria dell'auto non è morto, anche se con **GM** non ci sono spazi di trattativa. Marchionne è diventato altresì AD di **Ferrari**, in seguito alle dimissioni dopo 26 anni di Amedeo Felisa: la società ha messo a segno la miglior performance del Q1 di sempre, chiudendo il trimestre con utili in rialzo a doppia cifra, ma non ha dato ulteriori indicazioni, nonostante molti analisti considerino ormai gli obiettivi 2016 conservativi.

Per quanto riguarda le quotazioni, è stata martedì la volta di **Technogym**, che ha archiviato con un rialzo dell'11.38% il primo giorno di negoziazioni.

Stati Uniti

Ancora qualche trimestrale di rilievo, in particolare nel settore oil e nel farmaceutico, mentre si riducono le operazioni di M&A che suscitano particolare interesse.

Exxon Mobil e **Chevron** hanno rilasciato la peggiore trimestrale degli ultimi dieci anni, impattate da bassi prezzi del petrolio e un eccesso di offerta di carburanti, condizioni che hanno portato a una compressione dei margini di raffinazione: i risultati della prima hanno comunque superato le attese degli analisti, mentre per la seconda si sono allineati al consensus. Inoltre, dopo quasi un anno di tentativi, a causa delle opposizioni delle autorità antitrust, salta la fusione miliardaria tra due nomi storici dei servizi petroliferi, **Halliburton** e **Baker Hughes**: la prima si ritrova a dover pagare la penale da \$3.5mld prevista per il fallimento dell'operazione alla rivale, che impiegherà \$1.5mld per il riacquisto di azioni e \$1mld per

ridurre il debito, e ha inoltre dichiarato di valutare altre acquisizioni nel settore, in modo da competere più efficacemente coi principali competitor.

Nel **farmaceutico**, i risultati di **Pfizer** superano le attese grazie al fatturato dei nuovi trattamenti per cancro e artrite, oltre ai risultati di **Hospira**, la società fornitrice di prodotti ospedalieri acquisita lo scorso anno: il management alza la guidance e, tramontata la fusione con **Allergan**, dichiara che deciderà entro l'anno cosa fare della divisione farmaci generici. I ricavi di **Merck** disattendono il consensus penalizzati dalla scarsa domanda dei trattamenti per diabete ed artrite, frutto della presenza di nuovi competitor come **Eli Lilly**; la società supera comunque le attese a livello di utili, grazie alle forti azioni di taglio costi implementate. Guardando alla distribuzione, **CVS Health** registra risultati sopra le attese tramite i ricavi del programma pharmacy benefit management che si interpone tra assicurazioni e case farmaceutiche. Sempre nel medicale, **Quintiles**, fornitrice di prodotti alle case farmaceutiche, si fonderà con la società attiva nell'informazione health care **IMS Health**, in un'operazione da \$18mld che punta ad offrire un servizio completo ai propri clienti.

Nel **retail**, la trimestrale di **Alibaba** ha segnato ricavi in crescita annua del 39%, tuttavia con utili in calo a causa dei forti investimenti che la società sta attuando per penetrare nuovi settori come la consegna di cibo, cercando così di rispondere alle mosse di Amazon; i mercati hanno comunque apprezzato i risultati, fiduciosi che gli sforzi attuali porteranno frutti. Da parte sua, **Amazon** ha rilasciato risultati trimestrali decisamente superiori alle attese sia in relazione ai ricavi, sia all'utile netto, così fugando i dubbi di diversi analisti sulle possibilità di crescita e redditività del titolo: il marcato rialzo di venerdì è, infatti, coinciso con la revisione al rialzo delle stime da parte di molti broker. **Target** starebbe per dare un giro di vite a tutta la propria catena di approvvigionamento, operazione che rientrerebbe nel piano di riorganizzazione generale da alcuni miliardi di dollari che la società ha intrapreso: verrebbero quindi abbassate le tempistiche ai fornitori, parallelamente all'imposizione di penali per ritardi, nel tentativo di competere con i principali rivali come **Walmart**.

Nella **cosmesi**, sorprendono in negativo i risultati di **Avon** che, continuando a faticare a imporre i propri prodotti a causa dell'elevata competizione, registra il diciottesimo trimestre di ricavi in calo e una perdita netta, nonostante le azioni di ristrutturazione attuate dal management.

Per finire, in tema M&A, **International Paper** acquisirà invece per \$2.2mld in contanti il business della lavorazione della carta (con numerosi impianti distribuiti per tutto il paese) del real estate investment trust Weyerhaeuser, come parte di un piano strategico di dismissione di asset non core da parte di quest'ultima. Secondo alcune fonti, **Apollo Global Management** avrebbe acquisito **Maxim Crane Works** e **AmQuipCrane Rental** nel tentativo di creare un'unica società statunitense di impianti di sollevamento dal valore di circa \$ 1.4mld

The week ahead

Europa

L'attenzione sarà focalizzata sulla lettura preliminare del PIL del Q1, atteso invariato al +0.6% trimestrale e al +1.6% su base annua. Disponibili inoltre i numeri della produzione industriale di marzo.

Stati Uniti

Principale focus sarà negli Stati Uniti il valore dell'inflazione misurato dai prezzi alla produzione di aprile: il PPI domanda finale è atteso in crescita mensile dello 0.3% dopo il precedente -0.1% e in crescita annua dello 0.2%. Le scorte all'ingrosso e le vendite retail daranno un'idea della condizione dei consumi interni.

Asia

Inflazione di aprile sotto i riflettori anche in Cina, con CPI atteso al +2.3% e PPI al -3.8% su base annua. Per il Giappone, in arrivo Bilancia dei Pagamenti e indice di Massa Monetaria.

FINESTRA SUI MERCATI										6/5/16 11.47											
AZIONARIO			Performance %								AZIONARIO			Performance %							
DEVELOPED		Date	Last	Today	5day	1 M	YTD	2014	2015	EMERGING		Date	Last	Today	5day	1 M	YTD	2014	2015		
MSCI World		USD	01/01/2016	1,642	-0.07%	-1.77%	+0.07%	-1.30%	+2.83%	-2.76%	MSCI Em Mkt		USD	01/01/2016	400	-0.30%	-0.60%	+0.01%	+1.00%	-0.00%	-0.90%
										MSCI EM BRIC		USD	01/01/2016	221	-0.40%	-0.90%	+1.02%	-0.00%	-0.90%	-0.60%	
DEVELOPED			Date	Last	Today	5day	1 M	YTD	2014	2015	EMERGING			Date	Last	Today	5day	1 M	YTD	2014	2015
AMERICA	MSCI North Am	USD	01/01/2016	2,077	-0.05%	-1.44%	-0.12%	+0.39%	+30.27%	-2.37%	MSCI EM Lat Am		USD	01/01/2016	2,362	-1.10%	-5.30%	+0.03%	+10.13%	-14.70%	-12.97%
	NASDAQ	USD	01/01/2016	2,081	-0.02%	-1.23%	-0.70%	+0.33%	+11.39%	-0.73%	BLAZE BOVESPA		BRL	01/01/2016	31,671	-1.60%	-0.80%	+7.13%	+15.20%	-2.91%	-0.30%
	Dow Jones	USD	01/01/2016	17,601	+0.05%	-0.60%	-0.10%	+1.33%	+7.52%	-2.29%	ARG MERCVAL		ARS	01/01/2016	13,540	+0.07%	-2.80%	+0.50%	+11.30%	+19.10%	+36.00%
	Nasdaq 100	USD	01/01/2016	4,309	-0.00%	-1.20%	-0.30%	-0.10%	+17.94%	+0.40%											
EUROPA	MSCI Europe	EUR	01/01/2016	162	+0.24%	-2.60%	+0.70%	-0.07%	+0.10%	+1.47%	MSCI EM Europe		USD	01/01/2016	126	-0.34%	-0.00%	+2.43%	+14.00%	-0.00%	-0.10%
	DJ Eurostoxx 30	EUR	01/01/2016	2,923	-0.08%	-1.40%	+0.00%	-0.03%	+1.20%	+3.00%	Mex - Bolsa		MXB	01/01/2016	1,991	-0.07%	-2.00%	+1.03%	+7.50%	-7.10%	+0.32%
	FTSE 100	GBP	01/01/2016	6,001	-0.09%	-1.02%	-1.30%	-2.50%	-2.71%	-0.99%	IND NATIONAL 500		INR	01/01/2016	77,967	-0.03%	-0.60%	-0.50%	+0.70%	+26.40%	-0.33%
	Eur 40	EUR	01/01/2016	4,208	-0.74%	-3.18%	+0.07%	-7.54%	-0.54%	+0.53%	Pagar Stock Exch.		CZK	01/01/2016	875	-0.87%	-0.00%	-0.07%	-0.07%	-0.20%	+1.02%
ASIA	Dax	EUR	01/01/2016	9,003	-0.39%	-2.20%	+1.90%	-0.60%	+2.60%	+0.50%											
	Bov 35	EUR	01/01/2016	8,067	-0.25%	-1.97%	+3.30%	-0.19%	+3.60%	-7.10%											
	Free MIB	EUR	01/01/2016	17,500	-0.30%	-0.20%	+3.30%	-0.00%	+0.23%	+11.60%	MSCI EM Asia		USD	01/01/2016	395	-0.32%	-2.50%	-1.23%	-0.12%	+2.40%	-11.70%
	MSCI Pacific	USD	01/01/2016	2,220	-0.24%	-2.90%	+0.13%	-0.09%	-0.19%	+0.40%	Shanghai Composite		CNY	01/01/2016	2,913	-0.02%	-1.10%	-0.40%	-17.60%	+12.00%	+0.00%
	Nikkei 225	JPY	01/01/2016	16,107	-0.25%	-7.64%	-0.30%	-15.30%	+7.12%	+0.07%	BSE SENSEX 30		INR	01/01/2016	25,207	-0.22%	-1.50%	+1.25%	-3.40%	+25.00%	-5.00%
	Hong Kong	HKD	01/01/2016	20,130	-1.60%	-3.90%	-0.40%	-0.23%	+1.20%	-5.10%	KOSPI		KRW	01/01/2016	1,977	-0.40%	-0.92%	+0.70%	+0.70%	-0.70%	+2.30%
	ASX 200 Australia	AUD	01/01/2016	5,202	+0.25%	+0.70%	+7.80%	-0.07%	+1.30%	-2.10%											

FINESTRA SUI MERCATI

6/5/16 11.47

CAMBI			Performance %					
Cambio	Data	Last	May	May	1M	YTD	31/12/14 FX	31/12/15 FX
EUR Vs USD	06/05/2016	1.103	+0.30%	-0.22%	+0.23%	+3.10%	1.210	1.066
EUR Vs Yen	06/05/2016	122.840	-0.30%	+0.30%	-2.40%	-0.90%	111.830	120.640
EUR Vs GBP	06/05/2016	0.707	-0.60%	+0.40%	-2.30%	+0.30%	0.717	0.737
EUR Vs CHF	06/05/2016	1.018	+1.00%	+0.50%	+1.30%	+5.00%	1.205	1.048
EUR Vs CAD	06/05/2016	1.408	+0.10%	+3.00%	-0.60%	-2.40%	1.408	1.503

COMMODITIES			Performance %					
	Data	Last	May	May	1M	YTD	2014	2015
Crude Oil WTI	USD 06/05/2016	46	-0.10%	-3.60%	+17.10%	+11.40%	+13.00%	+10.47%
Gold & Ory	USD 06/05/2016	1.290	+0.20%	-0.90%	+3.00%	+26.70%	+5.70%	+6.40%
USD Commodity	USD 06/05/2016	179	-0.30%	-2.10%	+0.40%	+1.50%	+17.00%	+13.40%
London Metal	USD 05/05/2016	2.305	-0.40%	-2.90%	+2.30%	+4.60%	+7.70%	+14.40%
Via	USD 06/05/2016	16.1	+1.00%	+2.40%	+14.10%	+11.70%	+10.90%	+5.30%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Data	Last	1-mag-16	15-apr-16	15-mar-16	15-feb-16	15-gen-16	15-dic-15
2y germania	EUR 06/05/2016	-0.505	-0.505	-0.484	-0.483	-0.343	-0.098	0.213
3y germania	EUR 06/05/2016	-0.365	-0.361	-0.280	-0.306	-0.083	0.017	0.922
10y germania	EUR 06/05/2016	-0.157	-0.161	-0.271	-0.180	-0.029	0.561	1.978
2y usa	USD 06/05/2016	0.055	0.054	0.034	0.017	0.050	0.524	1.217
Spread Vs Germania		46	46	45	50	32	63	104
5y usa	EUR 06/05/2016	0.509	0.372	0.301	0.329	0.300	0.012	2.730
Spread Vs Germania		73	74	68	64	88	94	181
10y usa	EUR 06/05/2016	1.501	1.491	1.489	1.502	1.596	1.886	4.125
Spread Vs Germania		134	133	122	112	97	135	220
2y usa	USD 06/05/2016	0.720	0.718	0.702	0.669	1.044	0.665	0.380
5y usa	USD 06/05/2016	1.205	1.202	1.224	1.279	1.746	1.613	1.741
10y usa	USD 06/05/2016	1.745	1.731	1.830	1.900	2.227	2.377	3.833
EURIBOR								
1-mag-16	EUR 06/05/2016	-0.340	-0.343	-0.341	-0.295	-0.018	-0.216	
3-mag-16	EUR 06/05/2016	-0.255	-0.251	-0.251	-0.131	0.075	-0.287	
6-mag-16	EUR 06/05/2016	-0.140	-0.142	-0.141	-0.080	0.171	-0.369	
12-mag-16	EUR 06/05/2016	-0.013	-0.012	-0.012	-0.060	-0.525	-0.556	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.